



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**Disposizioni attuative per la concessione di contributi alle imprese artigiane in conto interessi e in conto capitale relativi alle operazioni di credito agevolato e in conto canoni e in conto capitale per le operazioni di locazione finanziaria agevolata**

Art. 37 della Legge 25 luglio 1952, n. 949

Art. 23, primo comma, legge 21 maggio 1981, n. 240

Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 “deminimis” relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## Sommario

|                                                                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Premessa .....                                                                                                       | 3  |
| Art.1 - Finalità dell'intervento e dotazione finanziaria.....                                                        | 3  |
| Art. 2 - Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità.....                                                      | 4  |
| Art. 3 –Tipologia e modalità di calcolo del contributo .....                                                         | 6  |
| Art.4 - Condizioni di ammissibilità dell'investimento .....                                                          | 7  |
| Art. 5 - Stipula, erogazione e modalità di rimborso del finanziamento obbligatorio.....                              | 8  |
| Art.6 - Importo massimo delle agevolazioni in conto interessi e in conto capitale concedibili .....                  | 9  |
| Art.7 - Tipologie di spesa ammissibili e limitazioni.....                                                            | 9  |
| Art. 8 – Spese non ammissibili .....                                                                                 | 11 |
| Art. 9- Termini e modalità di presentazione della domanda.....                                                       | 12 |
| Art.10- Documentazione di spesa .....                                                                                | 13 |
| Art.11 - Verifica di ammissibilità della domanda di agevolazione, concessione ed erogazione delle agevolazioni ..... | 14 |
| Art.12 - Obblighi del beneficiario, revoca delle agevolazioni e controlli.....                                       | 15 |
| Art. 13 -Responsabile del Procedimento e richieste di chiarimento.....                                               | 17 |
| Art. 14 - Disposizioni finali .....                                                                                  | 17 |



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## Premessa

Le presenti disposizioni disciplinano la concessione delle tipologie di contributo riconosciute alle imprese artigiane per:

a) operazioni di credito agevolato di cui all'art. 37 della Legge 25 luglio 1952, n. 949 per le quali possono essere concessi:

- contributi in conto interessi sulle operazioni di credito effettuate dalle Banche iscritte all'Albo previsto dall'art. 13 del D.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, da intermediari finanziari ex art 106 del Testo Unico Bancario (TUB) e dai CONFIDI Iscritti all'Albo degli Intermediari Finanziari Vigilati dalla Banca di Italia e da quelli iscritti all'albo OCM, autorizzati all'erogazione del credito diretto;
- contributi in conto capitale calcolato sull'ammontare della spesa ammessa, in applicazione dell'art. 15, comma 7 della Legge n. 144/1999;
- contributi per la riduzione dei costi di garanzia rilasciata sul finanziamento da un Confidi ex art. 13 del D.L. n. 269 del 30/09/2003, e Legge n. 326 del 24/11/2003.

b) Operazioni di locazione finanziaria (o leasing) di cui all'art. 23, primo comma, legge 21 maggio 1981, n. 240, per le quali possono essere concessi:

- contributi in conto canoni previsti dall'art. 23, comma 1 della legge 21 maggio 1981, n.240 sulle operazioni di locazione finanziaria;
- contributi in conto capitale, in applicazione dell'art. 15, comma 7 della Legge n.144/1999, calcolato sulle sole spese già sostenute al momento della presentazione della domanda di agevolazione;
- contributi per la riduzione dei costi di garanzia rilasciata sul finanziamento da un Confidi ex art. 13 del D.L. n. 269 del 30/09/2003, e Legge n. 326 del 24/11/2003.

Il Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio provvederà a pubblicare nel sito istituzionale della RAS apposito Avviso contenente la definizione dell'ammontare di risorse destinate all'intervento, i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione.

La modulistica per la richiesta delle agevolazioni sarà resa disponibile nella pagina di pubblicazione dell'avviso oltretutto sul sito web dell'Ente istruttore, unitamente all'avviso e alla Guida alla compilazione.

L'ente istruttore, selezionato mediante procedura a evidenza pubblica, cura l'istruttoria tecnica, economica ed amministrativa delle domande di agevolazione.

Le agevolazioni di cui alle presenti disposizioni sono concesse dal Direttore del Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese, previo parere del Comitato Tecnico Regionale di cui all'art. 37 della L. n. 949/1952, costituito secondo le modalità di cui alla Deliberazione della Giunta regionale 4/159 del 15 febbraio 2024.

## Art.1 - Finalità dell'intervento e dotazione finanziaria

La finalità dell'intervento è sostenere gli investimenti in beni strumentali e immobiliari attraverso l'erogazione di contributi sugli acquisti sostenuti dalle imprese artigiane.

Il sostegno è concesso attraverso l'erogazione di un contributo a fondo perduto, in conto interessi o in conto canoni, e per la riduzione dei costi delle garanzie. Per essere riconosciuto valido ai fini dell'agevolazione, l'investimento deve essere associato a un finanziamento pubblico o a un contratto di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

leasing, come specificato nei seguenti articoli.

La dotazione assegnata alle varie tipologie di contributo è definita annualmente in bilancio con due plafond distinti, uno destinato ai contributi in conto capitale stanziato sul capitolo di spesa SC08.8533 e uno destinato ai contributi in conto interessi, in conto canoni e per la riduzione della garanzia stanziato sul capitolo di spesa SC08.7268.

Le imprese beneficiarie hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie stanziate nei capitoli di bilancio. In caso di esaurimento delle risorse stanziate in uno dei due capitoli sopra indicati, sarà concesso esclusivamente il contributo finanziabile (solo conto capitale, o solo conto interessi, canoni e garanzia).

Al raggiungimento del limite della disponibilità di risorse finanziarie l'Amministrazione regionale provvederà alla chiusura anticipata dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione. Tale limite potrà essere incrementato di una quota ulteriore pari almeno al 20% dello stanziamento, al fine di consentire lo scorrimento degli elenchi delle domande ammissibili in caso di economie derivanti da istruttorie negative o in caso di ulteriori stanziamenti.

In ogni caso, la presentazione della domanda oltre il limite dello stanziamento disponibile al momento della pubblicazione dell'avviso non comporta il diritto alla concessione del contributo. Tali domande saranno ammesse ad istruttoria esclusivamente qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse.

## **Art. 2 - Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità**

Sono ammissibili alle agevolazioni le imprese che alla data di presentazione della domanda e fino all'erogazione del contributo, presentino cumulativamente i requisiti e rispettinole condizioni di seguito indicate, fatte salve le ulteriori previsioni di cui all'art 13:

1. siano iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane e/o annotate con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale) nel Registro delle Imprese, secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge regionale n.32/2016.

L'iscrizione e/o annotazione deve essere posseduta o formalmente richiesta:

- per le operazioni di credito agevolato di cui alla Legge 949/1952 a decorrere dalla data di erogazione del finanziamento o dalla data di completamento dell'investimento se successivo;
- per le operazioni di locazione finanziaria (leasing) di cui alla Legge 240/1981 a decorrere dalla data di consegna del bene.

Qualora sia stata presentata richiesta di iscrizione al Registro delle Imprese nei mesi precedenti alla pubblicazione del bando e, alla data di presentazione della domanda, non sia stata completata la procedura, al momento della concessione dovrà essere prodotta visura camerale a comprova del possesso del requisito di impresa artigiana, di cui al presente paragrafo.

2. abbiano sede operativa in Sardegna e siano attive alla data di presentazione dell'istanza di finanziamento nonché al momento di erogazione dello stesso.

3. soddisfino le seguenti condizioni di ammissibilità:

- siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- operino nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- non siano destinatarie della sanzione di cui all'art. 9, comma 2, lettera e d) del D.lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii;
- dichiarino l'identità dei soci e, in caso di quote di capitale intestato a società fiduciarie o società estere, la precisa identità dei fiduciari e soci ed i dati anagrafici identificativi delle persone fisiche titolari delle quote societarie delle imprese socie della richiedente;
- non abbiano, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Amministrazione Regionale, delle proprie articolazioni organizzative, dei suoi enti strumentali e delle sue società controllate e partecipate, situazioni debitorie, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 5/2016 come modificato dall'art.6, comma 3, della L.R. n. 16/2021, in relazione alle quali non sia stata approvata la rateizzazione meglio descritta dalla L.R. n. 16/2021 e dalla D.G.R. n. 8/42 del 19/02/2019 recante "Modifiche ed integrazioni alla disciplina in materia di recupero e riscossione dei crediti regionali";
- il legale rappresentante dell'impresa richiedente, o altra società presso la quale lo stesso operi in qualità di legale rappresentante o amministratore, non ricada in una o più delle condizioni previste dall'articolo 14 comma 1 della L.R. n.5 dell'11.04.2016;
- l'impresa proponente, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell'ambito del concetto di "impresa unica" di cui all'art. 2, par. 2, del Regolamento (UE) 2023/2831, non superino il limite previsto dal medesimo Regolamento (UE) 2023/2831 in materia di aiuti «de minimis» nell'arco dei 3 anni precedenti la data di richiesta del presente aiuto;
- non rientrino tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto corrente bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- non siano operanti nei settori previsti all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2023/2831. Per coloro che operano sia nei settori esclusi e in quelli che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) N. 2023/2831, garantiscano tramite mezzi adeguati, quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi ai sensi delle presenti disposizioni;
- non siano beneficiarie di altri contributi pubblici per le spese oggetto dell'agevolazione o, siano beneficiarie di altri contributi pubblici che cumulati con il contributo di cui al presente avviso non siano superiori alla spesa massima sostenuta;
- si impegnino ad attivare un conto corrente dedicato, o utilizzare un conto corrente destinato a gestire le transazioni (pagamenti) oggetto del contributo, anche in via non esclusiva;
- siano in regola con le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,» e successive modifiche;
- non abbiano concluso contratti di lavoro subordinato e autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro con l'Amministrazione regionale, nel rispetto del contenuto dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/ 2001 (c.d divieto di pantouflage);
- non siano incorsi nelle sanzioni previste dall'art. 75 comma 1-bis del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i.



### Art. 3 –Tipologia e modalità di calcolo del contributo

Per gli interventi finanziabili che rientrino tra le operazioni di credito agevolato a valere sulla Legge 949/1952 e/o tra quelle di locazione finanziaria valere sulla Legge 240/1982, sono previste le tipologie di contributi di seguito descritte:

#### I. OPERAZIONI DI CREDITO AGEVOLATO – Legge n.949/1952

Tale norma prevede la concessione di misure di sostegno agli investimenti in beni strumentali e immobiliari a favore delle imprese artigiane previsti dall'articolo 37 della Legge 25 luglio 1952, n. 949, attraverso contributi in conto capitale e in conto interessi come di seguito indicato:

- a) **CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI:** è calcolato sulla base dell'importo capitale del finanziamento ammesso ed è determinato nella misura del 1,5% annuo per la durata del finanziamento.

Qualunque sia la maggior durata dei corrispondenti contratti di finanziamento, il contributo in conto interessi è riconosciuto per una durata massima di:

- a 12 anni, se riguarda beni immobili;
- a 6 anni, se riguarda beni mobili.

- b) **CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE:** è calcolato nella misura del 40% della spesa ammissibile al netto di imposte, sostenuta per la realizzazione dell'investimento e debitamente documentata; è erogato unitamente al contributo in conto interessi e non è scindibile su richiesta del beneficiario.

- c) **CONTRIBUTO PER LA RIDUZIONE DEI COSTI DI GARANZIA:** può essere richiesto unitamente alle due tipologie di contributo sopra elencate, qualora l'operazione per la quale viene richiesto il contributo in conto interessi sia garantita - in misura pari almeno al 50% - da un Confidi, come definito dall'art. 13 del D.L. 30/09/2003, n. 269 e dalla L. 24/11/2003 n.326. Il contributo per la riduzione dei costi di garanzia è pari allo 0,50% annuo dell'importo dell'operazione, per un massimo di 5 anni. Tale contributo è erogato in unica soluzione al pari del c/capitale e del c/interessi.

#### II. OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA AGEVOLATA – Legge n. 240/1981

Tale norma prevede la concessione di misure di sostegno agli investimenti in beni strumentali e immobiliari a favore delle imprese artigiane previsti dall'articolo 23, primo comma, legge 21 maggio 1981, n. 240, attraverso contributi in conto canoni ed in conto capitale per operazioni di locazione finanziaria (leasing) finalizzati all'acquisto di beni, acquisto di locali e locazione di terreni destinati alla attività artigiana, come di seguito indicato:

- a) **CONTRIBUTO IN CONTO CANONI:** calcolato sulla base dell'importo della locazione ammessa ed è determinato nella misura del 1,5% annuo per la durata della locazione.

L'importo dell'operazione di locazione finanziaria ammissibile al contributo in conto canoni è pari al valore del bene al netto di imposte, tasse, oneri accessori e spese, diminuito del prezzo convenuto per il trasferimento della proprietà al termine del contratto di locazione finanziaria.

La decorrenza del contributo in conto canoni è quella del primo canone periodico di importo costante.

Qualunque sia la maggior durata dei contratti di locazione finanziaria, quella ammissibile al contributo in conto canoni non può essere superiore:

- a 12 anni, se riguarda beni immobili;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- a 6 anni, se riguarda beni mobili.

Le operazioni di locazione finanziaria sono stipulate al tasso ed alle altre condizioni economiche liberamente concordate tra le parti.

- b) **CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE:** nella misura del 40% della spesa ammissibile, nei limiti di cui al successivo art.7, erogato unitamente al contributo in conto canoni; è erogato unitamente al contributo in conto canoni non è scindibile su richiesta del beneficiario.
- c) **CONTRIBUTO PER LA RIDUZIONE DEI COSTI DI GARANZIA:** può essere richiesto unitamente alle due tipologie di contributo sopra elencate, qualora l'operazione per la quale viene richiesto il contributo in conto canoni sia garantita - in misura pari almeno al 50% - da un Confidi, come definito dall'art. 13 del D.L. 30/09/2003, n. 269 e dalla L. 24/11/2003 n.326. Il contributo per la riduzione dei costi di garanzia è pari allo 0,50% annuo dell'importo dell'operazione, per un massimo di 5 anni. Tale contributo è erogato in unica soluzione al pari del c/capitale e del c/canoni.

Al termine dell'operazione di locazione finanziaria, l'impresa artigiana locataria non potrà beneficiare – per l'acquisto dei beni locati – delle agevolazioni previste dalla vigente normativa in materia di finanziamenti artigiani agevolati.

Le agevolazioni non possono essere concesse per il rinnovo di un contratto di locazione finanziaria in precedenza agevolato, ovvero per la locazione finanziaria di beni già di proprietà dell'impresa conduttrice.

**Per entrambe le operazioni le tre tipologie di contributo sono cumulative:**

- il contributo conto interessi o canoni è sempre previsto vista l'obbligatorietà dell'operazione di finanziamento/leasing;
- Il contributo per la riduzione dei costi di garanzia è previsto solo nei casi in cui l'operazione di credito sia assistita da garanzia per la quale l'impresa dimostri di aver pagato le relative commissioni al Confidi.

#### **Art.4 - Condizioni di ammissibilità dell'investimento**

Sono ammissibili ad agevolazione gli investimenti effettuati alla data di presentazione della domanda e le spese ad essi correlate sostenute, ovvero pagate, nell'arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda.

Non saranno considerati ammissibili gli investimenti avviati oltre l'arco temporale di 24 mesi di cui al precedente capoverso; le spese relative ad eventuali acconti/cauzioni versati prima di tale termine saranno scomputati dal totale delle spese ammissibili.

Si intende effettuato un investimento concluso, fatturato e rendicontato alla data di presentazione della domanda. In caso di operazioni di leasing l'investimento si intende completato con la consegna del bene.

Più precisamente: i beni devono essere stati acquistati, completamente pagati e consegnati all'impresa e devono essere già operativi sia che si tratti di automezzi, macchinari/attrezzature ovvero di acquisti/interventi immobiliari.

L'investimento deve essere funzionale all'esercizio dell'attività primaria e/o secondaria (purché strettamente attinente e correlata alla primaria) risultante dalla visura camerale.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Nel caso di operazione immobiliare ciò significa che l'immobile oggetto di acquisto/lavori/ristrutturazione deve essere censito come sede legale o operativa o unità locale dell'impresa artigiana, come desumibile da visura camerale ed alla data della domanda deve essere a servizio dell'attività artigiana e dunque operativo.

#### **Art. 5 - Stipula, erogazione e modalità di rimborso del finanziamento obbligatorio**

Ai fini dell'ammissibilità all'agevolazione l'investimento deve essere associato ad un finanziamento concesso da una Banca iscritta all'Albo come previsto dall'art. 13 del D.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, da intermediari finanziari ex art 106 del TUB, o da un CONFIDI iscritto all'Albo degli Intermediari Finanziari Vigilati dalla Banca di Italia e da quelli iscritti all'albo OCM, autorizzati all'erogazione del credito diretto. Per le agevolazioni a valere sulla Legge 240/1981 è condizione necessaria aver stipulato un contratto di locazione finanziaria con una società di leasing.

I contratti di finanziamento o di leasing devono essere stipulati a titolo oneroso al tasso di interesse e alle altre condizioni economiche liberamente concordate tra le parti (non è ammissibile il tasso zero).

Fermo restando l'arco temporale dei 24 mesi di cui al precedente articolo 4, le operazioni di finanziamento o di locazione finanziaria devono essere poste in essere a sostegno del singolo investimento o di un progetto di investimento complessivo che comprenda l'acquisto di più beni ammissibili a finanziamento, riconducibili a un unico programma coerente di ammodernamento e sviluppo dell'impresa

Il finanziamento deve essere temporalmente correlato all'investimento o al progetto di investimento; pertanto, il contratto di finanziamento può essere alternativamente stipulato:

- I. Antecedentemente all'avvio dell'investimento o del progetto di investimento:  
il contratto di finanziamento, può essere stipulato, e l'erogazione completata, al massimo 12 mesi prima del pagamento della prima spesa ammissibile, qualora esso abbia ad oggetto beni immobili, e 6 mesi prima per tutte le altre tipologie di beni.
- II. Nel corso del progetto di investimento:  
il contratto di finanziamento può essere stipulato, e l'erogazione completata, dopo l'avvio del progetto di investimento, ma antecedentemente al pagamento dell'ultima fattura di spesa ammissibile riconducibile al progetto.
- III. In caso di leasing, l'investimento si intende completato con la consegna del bene oggetto del contratto di leasing; questa deve avvenire entro 12 mesi dalla stipula del contratto di leasing qualora questo abbia ad oggetto beni immobili, e 6 mesi per tutte le altre tipologie di beni.

Farà fede la data di stipula del contratto di finanziamento o del verbale di consegna nel caso di locazioni finanziarie.

**Si può prescindere dalla suddetta correlazione temporale qualora la correlazione tra finanziamento e investimento sia dimostrata da espliciti riferimenti allo specifico investimento ammissibile contenuti nel contratto di finanziamento.**

Non saranno ritenute ammissibili le operazioni associate a finanziamenti o locazioni finanziarie di importo nominale inferiore:

- Al 10% del contributo complessivo se inferiore o uguale a 50.000 euro
- a 5.000,00 euro negli altri casi





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

#### Art.6 - Importo massimo delle agevolazioni concedibili

L'investimento non è soggetto ad alcun limite massimo di importo salvo il rispetto delle soglie di cui al Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 c.d de minimis come sotto meglio specificato.

La regola “de minimis” implica che il destinatario dell’aiuto non possa usufruire di finanziamenti pubblici complessivamente superiori a euro 300.000,00 concessi sotto forma di “de minimis” a qualsiasi titolo e da qualsiasi Amministrazione pubblica, per un periodo di 3 anni su base mobile ovvero nei 3 anni precedenti la data di concessione dell’aiuto concesso a valere sul presente avviso.

Non entrano a far parte del tetto di contributo a titolo “de minimis” i contributi ricevuti a valere su regimi di aiuto notificati alla Commissione Europea e da questa approvati.

Non saranno ammissibili al contributo spese documentate per importo complessivo inferiore a 5.000,00 euro. Il contributo non potrà essere concesso per importi di spesa complessiva documentata inferiori a 5.000 euro anche qualora dall’esame della domanda risultassero spese non ammissibili di importo tale da ridurre il contributo al di sotto di tale soglia.

I contributi concessi sono cumulabili con altri contributi concessi con fondi pubblici sullo stesso bene oggetto di investimento entro il limite massimo della spesa ammessa a finanziamento.

#### Art.7 - Tipologie di spesa ammissibili e limitazioni

In linea generale sono ammissibili ad agevolazione gli acquisti di beni effettuati dall’impresa artigiana destinati esclusivamente all’esercizio dell’attività artigiana.

In caso di esercizio di attività plurime (più attività artigiane esercitate dalla medesima impresa) risultanti dalla visura camerale, gli acquisti sono ammessi a condizione che venga dimostrata oltre alla prevalenza della partecipazione professionale e personale del titolare o dei soggetti artigiani dell'impresa rispetto all'organizzazione del processo produttivo, la stretta interconnessione e/o affinità e/o complementarietà e/o integrazione fra le attività, tali da poter essere esercitate in gran parte nell’ambito di un processo produttivo indistinto.

In particolare, con riferimento alle due tipologie di intervento, ovvero per le operazioni di credito agevolato a valere sulla Legge 949/1952 e quelle di locazione finanziaria a valere sulla Legge 240/1981, sono ammesse al finanziamento, o sono ammissibili con limitazioni, le spese relative ai seguenti interventi:

1) Acquisto di terreni **solo SE** destinati alla costruzione e/o all'ampliamento di fabbricati posti al servizio dell’attività artigiana dell’impresa. L'acquisto del **solo terreno** è ammissibile esclusivamente nell'ambito dell'esercizio di attività artigiane che prevedano come **strettamente necessario** l'utilizzo di terreni scoperti nel ciclo produttivo o nella fornitura di servizi e in particolare: autodemolizione/sfasciacarrozze, taglio e prima lavorazione delle pietre (marmo, trachite ecc.), movimento terra, centro di stoccaggio temporaneo inerti, rimessaggio a secco di imbarcazioni, autotrasporto. In caso di utilizzo come deposito mezzi, ai fini dell’ammissibilità della spesa, l’impresa dovrà produrre l’elenco di mezzi interessati.

2) Acquisto, costruzione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di fabbricati posti al servizio dell’attività artigiana dell’impresa ivi incluse le spese per lavori e impianti finalizzati alla tutela dell’ambiente e alla sicurezza dei luoghi di lavoro e le spese tecniche di progettazione, queste ultime non potranno superare il 5% dell’importo dei lavori.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Nel caso di acquisto, costruzione, ampliamento, adeguamento, ristrutturazione dell'immobile aziendale, ferma la percentuale di agevolazione del 40%, è posto un tetto massimo al contributo concedibile, quantificato in **euro 40.000,00** per la sede operativa e ridotto ad **euro 20.000,00** nel caso di immobile destinato a deposito, garage o rimessa.

Fermi restando i limiti di cui al punto precedente, si precisa quanto segue:

- In caso di acquisto, costruzione o opere murarie relative a immobili della categoria catastale GRUPPO A) Abitazioni di qualsiasi genere e natura, compresi uffici e studi privati e quelli utilizzati in modo promiscuo (abitazione - studio professionale), è ammesso ad agevolazione il 50% delle spese funzionali all'attività artigiana. Fanno eccezione le attività di estetista, parrucchiera, acconciatori, tatuatori e sartoria per le quali è ammesso il 100% delle suddette spese.
- In caso di acquisto, costruzione o opere murarie dei fabbricati diversi da quelli di categoria A a uso promiscuo (attività artigiana/altra attività) sono agevolabili per la sola quota di investimento funzionale all'attività artigiana dell'impresa. Qualora il contratto di acquisto non rechi la ripartizione del prezzo, la quota parte del prezzo riferibile ai fabbricati a uso dell'attività artigiana dell'impresa deve risultare da atto integrativo ovvero da perizia giurata.
- La costruzione dei fabbricati deve eseguirsi su terreno di proprietà dell'impresa, ovvero su terreno per il quale l'impresa stessa disponga di un diritto di godimento di durata non inferiore a 10 anni. Il diritto di godimento deve risultare da contratto registrato recante la durata certa del diritto medesimo.
- L'ammodernamento strutturale del laboratorio è investimento agevolabile ove l'impresa abbia la proprietà dei relativi fabbricati ovvero disponga di un diritto di godimento dei medesimi di durata non inferiore a 10 anni. Il diritto di godimento deve risultare da contratto registrato recante la durata certa del diritto medesimo.

3) Acquisto di macchine, attrezzature, autoveicoli nuovi ovvero usati, posti al servizio dell'attività artigiana dell'impresa, incluse le spese per gli impianti e le attrezzature connesse al sistema informatico e comunicazionale.

Conferimento agli autoveicoli, possono essere ammesse ad agevolazione:

- i veicoli destinati alle attività di tassista e di noleggio di veicoli con conducente, e le auto opportunamente abilitate per autoscuole;
- altre tipologie di veicoli destinati esclusivamente alla movimentazione di merci e/o prodotti e non di persone purché coerenti con le specifiche attività esercitate (ad es. Pick-up modificati con l'installazione di attrezzature fisse/allestimenti speciali, furgoni e/o gli autocarri con cassone di varie dimensioni, con adeguato vano di carico, fiancate lamierate). Detta tipologia di automezzi deve essere necessariamente immatricolata in c/proprio.

Relativamente all'acquisto di automezzi, sono ammissibili:

- le motrici con limitazione del contributo in c/capitale a **max 40.000,00 euro**;
- allestimenti speciali per una spesa ammissibile di **max 30.000,00 euro**;
- rimorchi e pianali per una spesa ammissibile di **max 20.000,00 euro**.

**Tutti gli acquisti proposti devono in ogni caso essere coerenti con il numero di collaboratori, compresi i titolari dell'impresa, per la gestione e conduzione dei mezzi.**



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- 4) Acquisto di software, diritti di brevetto e licenze e spese per la realizzazione di siti web a sostegno dell'immagine e per la promozione dell'impresa artigiana, per attività di studio e progettazione necessarie all'introduzione di innovazioni nel processo produttivo (incluse le spese per la formazione tecnica specifica riferita alla nuova linea di produzione e/o di processo);
- 5) Acquisto di natanti (unità da diporto a remi e quelle il cui scafo abbia una lunghezza pari o inferiore a 10 metri) e imbarcazioni, queste ultime entro un limite di spesa del 50%;
- 6) Acquisto di parti di imbarcazioni e natanti, quali motori, arredi ed eventuali dotazioni accessorie (gps, ecoscandagli etc.).
- 7) Acquisti per attività di *revamping* e ammodernamento di macchinari già presenti in azienda, esclusivamente delle spese sostenute per interventi di aggiornamento tecnologico e rifunzionalizzazione di macchinari e impianti esistenti (componenti, manodopera, software dedicati e interventi accessori funzionali all'aggiornamento) finalizzati a:
  - incrementare la produttività e l'efficienza energetica;
  - migliorare la qualità del prodotto e la sicurezza dei lavoratori;
  - prolungare il ciclo di vita utile degli impianti;
  - ridurre l'impatto ambientale attraverso il recupero, la rigenerazione o la sostituzione selettiva di componenti;
  - favorire pratiche coerenti con i principi dell'economia circolare, riducendo il consumo di materie prime e la produzione di rifiuti.

Non saranno ammesse spese di mera manutenzione. Il *revamping* dovrà essere documentato, oltre che dalla fattura delle migliorie effettuate, da perizia tecnica o relazione di un fornitore qualificato, attestante l'effettivo miglioramento delle performance del macchinario.

#### **Art. 8 – Spese non ammissibili**

Per entrambe le agevolazioni, ovvero per le operazioni di credito di cui alla Legge n.949/1952 e per le operazioni di locazione finanziaria di cui alla Legge n. 240/1981, non sono ammissibili gli acquisiti e le tipologie di spesa di seguito descritti:

- 1) acquisti di beni immobili/ mobili quali macchinari/attrezzature/automezzi/imbarcazioni/natanti tra coniugi, parti dell'unione civile, parenti e affini entro il terzo grado-
- 2) acquisti di beni immobili/ mobili quali macchinari/attrezzature/automezzi/imbarcazioni/natanti tra imprese partecipate da un medesimo soggetto e/o nel quale partecipino soggetti di cui al paragrafo precedente.
- 3) acquisti di autovetture (compresi i SUV e i van) non ricompresi nella tipologia di cui all'articolo 7
- 4) spese per servizi di manutenzione delle imbarcazioni e dei natanti.
- 5) acquisto o locazione di lotti o aree non finalizzati a costruzione di fabbricati, anche adiacenti a quella della sede, destinate a parcheggio, garage o deposito merci.
- 6) spese con pagamenti in SARDEX e/o compensazioni con merci o beni.
- 7) acquisti di beni usati, diversi da immobili, tra persone fisiche, non aziende.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

8) spese sostenute dall'impresa a titolo di imposte (es. IVA).

Per quanto non indicato nell'elenco di cui sopra, si intendono non ammesse tutte le spese qualora non espressamente indicate al precedente articolo 7.

#### **Art. 9- Termini e modalità di presentazione della domanda**

La domanda di agevolazione potrà essere presentata entro i termini previsti dall'avviso pubblico attraverso il sistema informatico (SIPES) della Regione Autonoma della Sardegna all'indirizzo: <https://sipes.regione.sardegna.it/>.

Il proponente per presentare la domanda deve disporre:

- di un'identità digitale (es. Carta Nazionale dei Servizi – CNS- o SPID oppure CIE) del legale rappresentante (o suo procuratore ove previsto) per accedere al sistema informatico SIPES;
- di una casella di "posta elettronica certificata (PEC)" rilasciata da uno dei Gestori di PEC ai sensi dell'art. 14 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68 pubblicato in G.U del 28 aprile 2005, n. 97;
- di "firma digitale" in corso di validità, del legale rappresentante (o suo procuratore ove previsto) rilasciata da uno dei certificatori come previsto dall'art. 29, comma 1 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e specificato nel DPCM 13 gennaio 2004.

La procedura di presentazione delle istanze prevede:

- Una prima fase di compilazione e registrazione, aperta per un periodo prestabilito, a seguito della quale l'utente riceve un codice univoco da utilizzare nella seconda fase di trasmissione formale. In questa fase, a seguito della compilazione e del caricamento della documentazione necessaria, è generata la domanda di partecipazione, che deve essere in regola con l'imposta di bollo (euro 16,00 ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642);
- Una seconda fase di trasmissione formale dell'istanza, successiva alla prima, che prevede che a partire da una certa data/ora di apertura dello sportello l'utente trasmetta il codice per la trasmissione formale dell'istanza, con conseguente acquisizione ed assegnazione della ricevuta di avvenuta trasmissione necessaria per determinare l'ordine cronologico effettivo di ricezione istanze. Da tale data decorrono i termini per l'avvio dell'istruttoria e la concessione delle agevolazioni.

Eventuali comunicazioni di chiusura della piattaforma al raggiungimento dello stanziamento in bilancio, saranno pubblicate nel sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, nella pagina di pubblicazione dell'avviso.

La domanda contiene le informazioni necessarie per accertare la completezza e la regolarità delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese ai sensi del DPR 445/2000, attestanti il possesso dei requisiti di ammissibilità, la sussistenza delle condizioni per l'accesso all'aiuto nonché la conformità alla normativa applicabile.

La non veridicità dei dati dichiarati in sede di domanda può essere contestata durante tutte le fasi del procedimento e determina la conseguente decadenza della domanda o la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'art.75 del citato D.P.R. 445/2000<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> 1 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, articolo 75 (Decadenza dai benefici), comma 1: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai



Non è ammesso presentare più domande di agevolazione a fronte di uno stesso finanziamento. Per operazioni di credito agevolato (L.949/1952) e di leasing (L.240/1981), è possibile presentare **un'unica istanza** a condizione che per le prime sia presentato un contratto di finanziamento, e per le seconde un contratto di locazione finanziaria.

#### Art.10- Documentazione di spesa

Alla domanda, presentata secondo modalità descritte al precedente articolo 9, deve essere allegata la seguente documentazione, pena la non ricevibilità della domanda:

#### I. OPERAZIONI DI CREDITO AGEVOLATO - Legge n. 949 /1952

##### 1. Documenti attestanti il pagamento:

- Copia delle fatture o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà; solo in caso di presentazione di fatture:
  - **quietanze di pagamento delle fatture**, ovvero ricevuta bancaria, ricevuta di contrassegno;
  - **dichiarazione liberatoria** resa dal fornitore ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 attestante che i beni sono nuovi di fabbrica, che non sono state emesse note di credito in relazione alle fatture medesime, o, indicate nel caso siano state emesse, che le fatture sono state pagate integralmente, che sui beni oggetto della fornitura il dichiarante non ha acquisito alcun diritto di prelazione né patto di riservato dominio e con l'indicazione delle modalità di pagamento utilizzate.

2. Contratto di finanziamento con allegata copia del piano di ammortamento; su richiesta del soggetto istruttore potrà essere prodotta la copia autentica del contratto di finanziamento.

##### 3. Nel caso di acquisto o locazione di immobili:

- a. atto di provenienza dell'immobile/rogito notarile (per acquisto dell'immobile);
- b. contratto registrato dal quale risulti il diritto di godimento dell'immobile di durata residua non inferiore a 10 anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di agevolazione (terreno e/o fabbricato, per il caso di ristrutturazione di immobile detenuto in locazione);

##### 4. Nel caso di investimenti immobiliari:

- planimetria annotata con la singola destinazione dei fabbricati, e relativa superficie e, se trattasi di ampliamento, con l'indicazione di quelli preesistenti.
- visura camerale aggiornata da cui sia desumibile che l'immobile oggetto di acquisto/lavori/ristrutturazione sia censito come sede legale o operativa o unità locale dell'impresa artigiana.

5. Nel caso di ristrutturazioni di immobili, dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto al relativo albo di competenza o di un tecnico dell'ente finanziatore, attestante la natura dei lavori eseguiti, **data inizio e fine lavori**, la congruità della spesa sostenuta rispetto ai lavori eseguiti, nonché la conformità di questi ultimi alla normativa in materia di edilizia.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

6. Elenco dei mezzi, in caso di acquisto del solo terreno da utilizzare come deposito mezzi.

## **II. OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA AGEVOLATA - Legge n. 240/1981**

1. Contratto di leasing con allegata copia del piano di ammortamento;
2. Copia conforme all'originale del verbale di consegna sottoscritto dall'impresa contenente la descrizione, la data e il luogo di consegna dei beni;
3. Planimetria dei locali con l'indicazione della loro singola destinazione, nel caso di operazioni di locazione finanziaria immobiliare.

### **Per entrambe le operazioni**

1. Dichiarazione antimafia per i titolari, i soci e i familiari conviventi (obbligatoria solo nel caso in cui la somma delle agevolazioni richieste sia superiore o uguale a euro 150.000,00) secondo i modelli allegati al presente avviso;
2. In caso di richiesta del contributo per la riduzione dei costi di garanzia, attestazione rilasciata dal Confidi dell'importo e dell'avvenuto pagamento del costo della garanzia;
3. Nel caso di acquisto di beni usati (macchine, attrezzature, mezzi mobili) devono essere prodotte:
  - a) dichiarazione del venditore che attesti l'origine esatta del materiale e che confermi che lo stesso, nel corso degli ultimi cinque anni, non ha mai beneficiato di altre agevolazioni nazionali o comunitarie;
  - b) dichiarazione di un perito iscritto all'Albo professionale attestante che:
    - il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo;
    - le caratteristiche tecniche del materiale usato sono adeguate alle esigenze dell'azienda e sono conformi alle norme ed agli standard pertinenti.
4. Nel caso di acquisto/locazione automezzi: copia della carta di circolazione.
5. DURC regolare in corso di validità (facoltativo).

Le domande presentate con modalità differenti da quelle indicate o incomplete saranno rigettate.

### **Art.11 - Verifica di ammissibilità della domanda di agevolazione, concessione ed erogazione delle agevolazioni**

La procedura di valutazione delle domande presentate è di tipo valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.lgs. 123/98. L'attività istruttoria, in particolare, è diretta a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi del soggetto proponente, la tipologia di investimento e l'ammissibilità delle spese.

La verifica di ammissibilità della domanda di agevolazione sarà effettuata dal soggetto Istruttore e verterà sui contenuti riportati nella domanda di agevolazione e nei relativi allegati.

Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse entro i limiti dello stanziamento annuale, con atto del Direttore del Servizio Programmazione e Finanziamenti alle imprese dal competente Assessorato adottato entro il termine massimo di 90 giorni dall'approvazione degli elenchi dei beneficiari da parte del Comitato Tecnico Regionale di cui all'art. 37 della legge n. 949/1952, che si riunisce a completamento della fase istruttoria, e previo esito positivo dei seguenti controlli previsti dalla normativa vigente:

- Verifica Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, sul rispetto della soglia de minimis e sull'assenza di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

segnalazioni c.d. Deggendorf;

- per le agevolazioni di importo superiore a euro 150.000,00, l'impresa beneficiaria sarà sottoposta alle verifiche antimafia mediante consultazione telematica della Banca Dati Nazionale Unica Antimafia, ai sensi dell'art. 91 del D.lgs. n. 159/2011 così come modificato dal D.lgs. n. 218/2012. A tal fine, sarà richiesta la presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva, secondo i modelli allegati al presente avviso, con le modalità previste dall'articolo 46 del D.P.R. 445/2000, al fine di consentire l'effettuazione dei controlli suddetti sui titolari dell'impresa e familiari conviventi;
- verifica delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 5 del 11/04/2016 attraverso la consultazione del Registro debitori dell'amministrazione regionale effettuata tramite l'Agenzia Sarda Entrate. Si precisa che ai sensi dell'art.14 comma 3 della stessa L.R. n. 5/2016, "l'accesso ai benefici è ammesso esclusivamente previa integrale soddisfazione del credito in data antecedente all'approvazione della graduatoria per la concessione dei benefici medesimi o, nel caso di benefici erogati "a sportello", in data antecedente alla loro richiesta".

Gli elenchi delle imprese beneficiarie delle concessioni saranno consultabili nella sezione di pubblicazione dell'avviso e nelle Liste elenchi dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna al seguente link: Liste Elenchi.

L'erogazione del contributo è effettuata a favore dell'impresa beneficiaria con appositi provvedimenti di pagamento adottati dal Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese a seguito dell'esito positivo delle seguenti verifiche:

a) verifica della regolarità del DURC;

b) verifiche inadempienze fiscali previste dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973.

I contributi concessi per le operazioni di credito agevolato di cui alla Legge 949/1952 sono erogati in un'unica soluzione.

I contributi concessi per le operazioni di locazione finanziaria di cui alla Legge 240/81 sono erogati in un'unica soluzione ad eccezione del contributo in conto capitale che viene erogato in due quote:

- la prima pari alle spese già sostenute a titolo di anticipo (macrocanone) al momento della presentazione della domanda di agevolazione;
- la seconda al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
  - a) alla conclusione ordinaria del contratto (qualora venga riscattato il bene);
  - b) decorsi 5 anni per le macchine e/o 10 anni per gli immobili (dalla data di consegna del bene) con o senza riscatto del bene.

#### **Art.12 - Obblighi del beneficiario, revoca delle agevolazioni e controlli**

L'impresa è obbligata a mantenere la destinazione aziendale ed artigiana dei beni agevolati per i seguenti periodi, calcolati dalla data della fatturazione o del verbale di consegna del bene:

- beni immobili - 10 anni;
- beni mobili - 5 anni ad eccezione dei beni di cui al punto successivo
- hardware, software, mezzi per noleggio con conducente, per taxi o autoscuole – 3 anni.

In caso di mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione, ed in particolare se i beni





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

mobili ed immobili acquistati con l'intervento sono alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, le agevolazioni saranno revocate totalmente. In tal caso, l'impresa dovrà restituire il relativo importo maggiorato degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento incrementato di 5 punti per il periodo intercorrente tra la data della concessione delle agevolazioni e quella di restituzione delle stesse.

Nel caso in cui i beni immobili acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti dopo i cinque anni successivi alla concessione, la revoca delle agevolazioni sarà disposta parzialmente ed in misura proporzionale all'inadempimento riscontrato.

È fatta salva la possibilità per il competente Assessorato di valutare, su richiesta documentata dell'Impresa beneficiaria, la sussistenza di specifiche situazioni legate alla tipologia dell'attività esercitata dal beneficiario, o anche assimilabili alla forza maggiore, di cui tenere conto ai fini dell'eventuale adozione della revoca delle agevolazioni e per la graduazione del relativo provvedimento. L'Amministrazione potrà, se ritenuto necessario, disporre ulteriori accertamenti relativi alla documentazione presentata.

Nel caso in cui successivamente alla concessione venisse accertata l'assenza di uno o più requisiti, ovvero in presenza di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, le agevolazioni saranno revocate totalmente. L'impresa dovrà restituire il relativo importo maggiorato degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento incrementato di 5 punti per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione delle agevolazioni e quella di restituzione degli stessi.

Le agevolazioni indebitamente percepite per fatti non imputabili all'impresa, saranno maggiorate esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

Eventuali variazioni straordinarie dell'impresa beneficiaria dovranno essere preventivamente comunicate all'amministrazione regionale e all'ente istruttore per le successive valutazioni.

Le agevolazioni potranno, inoltre, essere revocate totalmente in caso di mancato adempimento, da parte dell'impresa, dell'obbligo previsto dall'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie, salvo specifici casi previsti da leggi e da forme di programmazione negoziata.

Oltre ai precedenti casi sopra menzionati, l'Amministrazione regionale procede comunque alla revoca delle agevolazioni concesse sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti.

Alle operazioni di recupero delle somme nei confronti delle imprese inadempienti provvede il competente Assessorato con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 8/42 del 19.2.2019 e successive modifiche ed integrazioni. Tali crediti sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751 bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.

L'impresa, i soggetti finanziatori (Banche, intermediari finanziari o CONFIDI) e le società di locazione finanziaria, hanno l'obbligo di informare tempestivamente l'Ente istruttore in merito a eventuali cause che determinano la decadenza parziale o totale del diritto alle agevolazioni concesse, quali: cessazione dell'attività, cessazione della destinazione aziendale dei beni agevolati, anticipata estinzione del finanziamento, revoca del finanziamento, mancata esecuzione del piano di rimborso del finanziamento o della locazione finanziaria.

L'Ente istruttore ha l'obbligo di:

- verificare con cadenza semestrale presso le Banche, gli intermediari finanziari o i CONFIDI, finanziatrici, la presenza di cause di decadenza parziale o totale del diritto alle agevolazioni connesse al finanziamento;





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- effettuare, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, idonei controlli anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi volti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dall'impresa a corredo della domanda di agevolazione.

L'Ente istruttore si riserva, altresì e in ogni tempo, la facoltà di accertare direttamente, sia presso le Banche, gli intermediari finanziari, i CONFIDI e le società di locazione finanziaria che presso l'impresa, per tutta la durata del contratto di finanziamento o locazione finanziaria, la sussistenza delle condizioni, e finalità del finanziamento ammesso alle agevolazioni.

#### **Art. 13 -Responsabile del Procedimento e richieste di chiarimento**

Ai sensi della L. n. 241/1990 s.m.i. il responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio Programmazione e finanziamento alle imprese - Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio RAS, o il funzionario dallo stesso individuato con proprio provvedimento.

#### **Art. 14 - Disposizioni finali**

L'Amministrazione regionale, anche per il tramite di soggetti delegati, può procedere in qualsiasi momento ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, sullo stato di avanzamento dell'investimento agevolato e/o sull'osservanza degli obblighi cui sono soggette le imprese beneficiarie, anche successivamente alla data di erogazione dell'aiuto.

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti direttive di attuazione si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Le presenti direttive di attuazione possono subire modifiche nel corso della sua vigenza.

L'Amministrazione regionale si riserva di utilizzare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione ai nuovi orientamenti comunitari vigenti.